



## **IACP di Caserta in liquidazione**

DETERMINAZIONE COMMISSARIALE N. 17 DEL 10/07/2023

CELIQ - Commissario Liquidatore

**OGGETTO: affidamento incarico di difesa all'avv. Fabio Benincasa innanzi la Corte di Giustizia Tributaria di II grado di Santa Maria Capua Vetere per l'impugnazione della sentenza n 120/1/2022 della CTP di Caserta.**

\*\*\*\*\*

### **IL COMMISSARIO LIQUIDATORE**

#### **PREMESSO**

Che con ricorso depositato in data 26.07.2021, lo IACP impugnava l'avviso di accertamento n. 446/2021, emesso dal Comune di Santa Maria Capua Vetere per il pagamento di IMU 2016 per un importo totale, comprensivo anche di interessi e sanzioni, di euro 705.560,26;

Che il giudizio che ne discendeva ha avuto esito negativo (sentenza n. 120/1/2022) ed è opportuno ricorrere in appello;

Che è necessario nominare un difensore per tutelare le ragioni dell'Ente circa la non soggezione dello stesso all'IMU 2016 in relazione ai propri alloggi e relative pertinenze erp in poiché tali immobili sono alloggi sociali e relative pertinenze ai sensi del D.M. 22/04/2008, nonché per eventuali altre motivazioni connesse a contenuti contestabili dello stesso avviso;

Che l'Ente non dispone, al momento, di un ufficio legale;

Che, come prescritto dall'Organo Commissariale, in questa fase si fa riferimento all'elenco dei professionisti abilitati alla difesa tenuto dall'ACER, nonché alla regolamentazione di quest'Ultima per la determinazione dei compensi ai legali esterni;

Che tenuto conto del principio di rotazione e del curriculum dei legali adeguati alle tipologie di incarico da conferire si è individuato a seguito di istruttoria, l'avvocato Fabio Benincasa, CF BNNFBA66M07F839M, con studio in Napoli , Largo

Torraca n.71, figura tra gli avvocati compresi nel citato elenco di ACER CAMPANIA e vanta un'adeguata esperienza specifica in materia tributaria;

Che tale avvocato, dunque, ha un curriculum professionale adeguato alla specificità dell'incarico da affidare;

Che, all'uopo, è stato richiesto a tale avvocato, per conto dell'Organo Commissariale, di formulare un preventivo inerente il compenso per l'attività professionale per l'incarico di difesa tributaria in questione, secondo i criteri indicati dal citato regolamento tariffario ACER e con cifre non superiori a quelle derivanti dall'applicazione degli stessi criteri, per ogni singola fase processuale, cui vanno aggiunti la componente spese generali del 15%, le spese vive da sostenersi e gli accessori di legge;

Che il professionista ha sottoscritto digitalmente il documento denominato "Condizioni che regolano i conferimenti di incarichi legali ed atto di impegno dell'avvocato" come da allegati;

Che il prefato professionista ha prodotto il preventivo che, come da prospetti allegati, è risultato in linea con i criteri in precedenza citati;

Sulla scorta del parere tecnico e contabile favorevole del dirigente dott. Luigi Schiavo,

#### **DETERMINA**

Di formalizzare l'affidamento all'avv. Fabio Benincasa, come in premessa identificato, dell'incarico di difesa dell'Ente nel giudizio in oggetto, con la previsione in favore di tale professionista, della spesa di euro 11.449,93, così distinta sulla scorta del preventivo presentato:

onorario e spese generali 7.842,00

cassa professionale 313,68

IVA 22% 1794,25

CUT 1500,00

Totale 11.449,93

Dare atto che tale spesa trova copertura sul capitolo 610430.9 giusto impegno allegato n. 8/2023 di euro 11.449,93.

Di disporre le pubblicazioni di legge.

**IL COMMISSARIO LIQUIDATORE**

**Dott. RUGGERO BARTOCCI**

Caserta, 10/07/2023

**I.A.C.P. CASERTA IN LIQUIDAZIONE**  
C.F.:00101970614

ESERCIZIO	GESTIONE	NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAGINA	
2023	COMPETENZA	<b>BUONO DI IMPEGNO</b>	<b>8</b>	<b>03-07-2023</b>	1

CODICE / DESCRIZIONE	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO
08.02.1.103 Spese correnti (1.03.02.99.002 - Altre spese legali)	610430	9	Patrocinio legale civile e amministrativo

	STANZIAMENTO	IMPEGNI PRECEDENTI	IMPEGNO ATTUALE	DISPONIBILITA'
MISS/PROG/TITOLO	850.720,50	41.208,00	11.449,93	798.062,57
CAPITOLO	20.000,00	0,00	11.449,93	8.550,07

**BENINCASA FABIO**  
**LARGO TORRACA, 71**  
**80133 -**

Con la presente la informiamo dell'avvenuta determinazione dell'impegno a suo favore:

**Oggetto:**

Appello sentenza n. 120/1/2022 CTP Caserta

**Importo:**

Euro **11.449,93**

**SIOPE:** 1030299002 - Altre spese legali

# STUDIO LEGALE TRIBUTARIO BENINCASA

prof. avv. Fabio Benincasa  
dott. Caterina Benincasa  
avv. Giovanna Palma

Napoli, 6 luglio 2022

Spett.le  
IACP Caserta in liq.  
Via E. De Ruggiero, 45  
Caserta  
C.F. 00101970614

Oggetto: preventivo onorario per difesa innanzi alla Commissione tributaria regionale della Campania nel giudizio di appello contro il Comune di Santa Maria Capua Vetere, per la riforma della sentenza della CTP di Caserta, n. 120/1/2022 che del 14 gennaio 2022 (onorari determinati secondo i parametri medi ridotti del 50% per la fase di studio, per la fase introduttiva e per la fase decisionale e del 70% per la fase istruttoria sul valore della lite di euro 705.560,26)

Onorario	7.842,00
Spese non imponibili ex art. 15 DPR 633/72	
Contributo previdenziale	313,68
IVA 22%	1.794,25
<b>Totale</b>	<b>9.949,93</b>
Detratte r.a.	1.568,00
<b>Netto</b>	<b>8.381,93</b>

L'Istituto sarà inoltre tenuto a versare il contributo unificato di euro 1.500,00

**COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CAMPANIA**

**APPELLO**

Per l'Istituto Autonomo Case Popolari in liquidazione di Caserta, c.f. 00101970614, in persona del legale rappresentante dott. Ruggero Bartocci, nato a Caserta il 16 maggio 1953, c.f. BRTRGR53E16B963A, elettivamente domiciliato in Napoli, al Largo Torraca, 71, presso lo studio del Prof. Avv. Fabio Benincasa (c.f. BNNFBA66M07F839M) che lo rappresenta e difende giusta determina e procura alle liti telematica allegata (p.c. [fabiobenincasa@avvocatinapoli.legalmail.it](mailto:fabiobenincasa@avvocatinapoli.legalmail.it), fax 0815647805) ..

**contro**

il Comune di Santa Maria Capua Vetere

**per**

la riforma della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Caserta, sez. 1, n.120/1/2022, depositata il 14 gennaio 2022 che ha rigettato il ricorso proposto dall'IACP in liquidazione di Caserta avverso l'avviso di accertamento IMU n. 446, con il quale, relativamente al periodo di imposta 2016, era stato richiesto il pagamento di euro 705.560,26 comprensivo di interessi e sanzioni.


**Fatto**

- in data 12 maggio 2021 il Comune di Santa Maria Capua Vetere notificava all'Istituto autonomo case popolari di Caserta in liquidazione l'avviso di accertamento n. 446/2021 con il quale veniva richiesto il pagamento di complessivi euro 705.560,26, a titolo di IMU, sanzioni ed interessi per l'anno anno 2016;

- con atto notificato a mezzo pec il 2 luglio 2021 ed iscritto a ruolo presso la Commissione tributaria provinciale di Caserta con numero di R.G. 1966/2021 il successivo 26 luglio 2021, l'IACP in liquidazione proponeva rituale ricorso con il quale chiedeva dichiararsi l'illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato per carenza di motivazione, per violazione dell'art. 7, commi 161 e 162 della legge 296/2006, dell'art. 7, commi 1, della legge 212/2000 e dell'art. 3 della legge 241/1990 per difetto di motivazione, violazione dell'art. 19, commi 4, del regolamento dell'imposta municipale propria, per violazione e falsa applicazione delle legge 27 dicembre 2019 n. 16, comma 740 e ss., violazione e falsa applicazione dell'art. 34/2022, art. 119, comma 9, lett.c., violazione dell'art. 6, comma 1, lett. C del regolamento IMU del Comune di Santa Maria Capua Vetere, illegittimità dell'avviso di accertamento per violazione dell'art. 13 del D.L. n. 20172011, 3) nullità dell'avviso di accertamento per illegittimità ed evidente contraddittorietà del criterio presuntivo e per evidente violazione degli artt. 2727 e 2729 e dell'art. 18 del Regolamento IMU del comune di santa Maria Capua Vetere; 4) Violazione dell'art. 13, comma 10, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201.

- il Comune di Santa Maria Capua Vetere si costituiva in giudizio a mezzo insistendo sulla fondatezza dell'atto impositivo;

- la Commissione tributaria provinciale di Caserta, sez. 1, con sentenza depositata il 14 gennaio 2022 n. 120/2022 rigettava il ricorso con la seguente motivazione: *"Osserva la Commissione che l'opposizione è infondata. Sulla problematica in questione vi è stata negli anni passati grande incertezza sull'applicabilità dell'esenzione dell'IMU agli immobili degli IACP. La questione va risolta alla luce dell'articolo 13, comma 2, lett. b), del DL n.*



201/2011, modificato dall'allegato alla legge di conversione L. 22.12.2011, n. 214, con decorrenza dal 01.01.2012. La problematica concerne la qualificazione degli immobili dell'IACP, da destinare ad "alloggi" ovvero ad "alloggi sociali". Infatti la differenziazione e l'individuazione delle due tipologie di immobili, alloggi semplici o alloggi sociali, rappresenta il discrimine della questione, perché nel caso di locazione di semplici alloggi è prevista la sola detrazione Imu di E. 200,00 di cui all'art.13, comma 10 del D.L. 201/2011, mentre nelle ipotesi di locazione di alloggi c.d. sociali, individuati dal Decreto ministeriale 22 aprile 2008, è espressamente prevista la totale esenzione del pagamento dell'Imu, ex art. 13, comma 2, lett. b), del D.L. 201/2011. Dunque, per risolvere la questione è rilevante la concreta destinazione degli immobili, ossia accertare se essi siano alloggi sociali o alloggi semplici, distinzione che costituisce il requisito oggettivo dell'imposta. Orbene, per valutare se gli immobili di proprietà dell'ente ricorrente destinati alla locazione possano essere esenti dal pagamento dell'IMU ai sensi dell'art.13 cit., comma2, lett. b) del D.L. 201/2011, è necessario richiamare le caratteristiche peculiari degli alloggi sociali, indicate dal Ministero delle infrastrutture con il Decreto 22 aprile 2008 (in Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana del 24 giugno 2008, n. 146). La definizione di alloggio sociale è rinvenibile nell'art.1 del D.M. in oggetto, il quale dispone che è definito "alloggio sociale" l'unità immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione permanente che svolge la funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato. L'alloggio sociale si